

## VERBALE DI ACCORDO CONTRATTO DI SOLIDARIETA' "DIFENSIVO"

Odolo, 30 aprile 2009, presso la sede della società FERRIERA VALSABBIA s.p.a., si sono incontrati:

- la società FERRIERA VALSABBIA s.p.a. in persona dell'Ing. Pierluca Levrangi, Direttore di Stabilimento di Odolo, del sig. Luigi Zambelli, Direttore dello Stabilimento di Sabbio Chiese, della Dott.ssa Daniela Zaninelli Responsabile del personale, assistita dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti;
- la RSU dello stabilimento di Odolo, nelle persone dei signori Agrelli Domenico, Bodei Rolando, Ceresa Massimo, Capretti Francesco, Tomasi Antonio;
- la RSU dello Stabilimento di Sabbio Chiese, nelle persone dei signori Manestrina Claudio, Pasini Massimo, Frontino Antonio;
- la FIM-CISL di Brescia, rappresentata dal sig. Giuseppe Bazzoli, componente della Segreteria Provinciale;
- la FIOM-CGIL di Brescia, rappresentata dal Sig. Francesco Mazzacani, funzionario Responsabile di Zona;


### PREMESSO CHE

- La società ha illustrato alle RSU di Odolo e di Sabbio Chiese, nonché alle OO.SS. FIM-CISL e FIOM-CIGIL di Brescia la difficile crisi generale in cui versa tutto il comparto della siderurgia italiana e che ha determinato una generale riduzione dei volumi produttivi ed un calo delle vendite di circa il 35/40 %.
- In particolare, è stata rappresentata la specifica situazione aziendale che ha visto nell'ultimo semestre un forte calo delle vendite e dei volumi produttivi. Alla luce delle prospettive oggi ipotizzabili, la riduzione, che si è ormai stabilizzata intorno al 35/40 % rispetto al medesimo periodo dell'anno 2008, è da considerarsi strutturale nel breve-medio periodo di 24 mesi (2009-2011).
- L'andamento involutivo del mercato e della produzione registrati dalla società è causato principalmente dagli elevati costi di produzione che le impediscono di competere sia a livello nazionale ed europeo sia a livello mondiale.
- In particolare la società deve fronteggiare il problema dell'eccessivo costo della materia prima, soggetto a continue variazioni di prezzo, nonché quello determinante e prioritario dell'elevato costo dell'energia, in Italia superiore del 30% rispetto alla media degli altri Paesi europei. Al riguardo è stato

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'L. Zambelli', followed by the initials 'Ba C. S.', a signature that looks like 'G. Bazzoli', another signature that looks like 'F. Mazzacani', the initials 'L. B.', and finally a signature that looks like 'M.'. There are also some scribbles and marks around these signatures.

rappresentato alle OO.SS. e alle RSU che l'incidenza del costo dell'energia per l'azienda, pari a circa il 40% dei costi generali di trasformazione, rende difficilissimo, se non impossibile, competere, anche a parità di altre condizioni, con i principali concorrenti europei e mondiali.

- La società ha pertanto precisato che, al fine di garantire per il futuro un durevole equilibrio economico-produttivo e quindi occupazionale dell'azienda, è necessario cogliere tutte le opportunità ed i benefici che il mercato, in particolare quello dell'energia, può offrire, anche attraverso la ridefinizione stabile ed organica della struttura tecnico-produttiva ed amministrativa dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro.
- La contrazione dell'attività e la riduzione dei volumi produttivi già in atto e che rimarrà costante nel breve-medio periodo (2009-2011), determina la necessità adeguare la struttura occupazionale alle suddette sopravvenute e ridotte necessità e di fronteggiare conseguentemente un esubero strutturale nelle due unità di Odolo e Sabbio Chiese di complessive 125 unità stabilmente occupate a tempo pieno.
- Per fronteggiare la difficile situazione, la società ha individuato e rappresentato la possibilità di attivare la procedura di riduzione del personale di cui agli artt. 4 e 24, legge 223/91 per i 125 lavoratori strutturalmente eccedenti.
- Le Parti preso atto di quanto illustrato dalla società e verificata la situazione di riduzione e di attuale eccedenza di personale, dopo approfondita analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere al massimo gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale e per salvaguardare la continuità aziendale, concordano che una diversa organizzazione degli orari e delle turnazioni finalizzata all'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti nelle fasce orarie e/o nei periodi dell'anno in cui il costo dell'energia è minore, consentirebbe allo stato di fronteggiare l'esubero e di non avviare procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91.
- Le Parti hanno quindi individuato e concordato di utilizzare per la gestione del personale in esubero lo strumento del contratto di solidarietà di tipo "difensivo", ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ed in particolare dell'art. 1, D.L. 30.10.1984 n. 726 convertito con modificazioni in legge 19.12.1984 n. 863, dell'art. 5, legge 20.5.1993 n. 148 convertito con modificazioni in legge 19.7.1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.M. 20.8.2002 n. 31445.  
Tale strumento gestionale consente infatti nell'immediato di evitare i licenziamenti collettivi e la mera collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti, di garantire alla società la riduzione stabile dei costi di produzione e l'adeguamento della struttura occupazionale ai volumi produttivi previsti e prevedibili per un periodo di almeno 24 mesi, nonché, nella prospettiva della successiva piena ripresa dell'attività produttiva, il mantenimento in forza di

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'S.G.', followed by 'B.2', 'C.F.', a large signature that looks like 'me', 'GR', and finally a signature that looks like 'MS'.

professionalità specializzate che necessitano di specifica formazione tecnica e difficilmente reperibili nel mercato del lavoro.

- Attualmente la società, i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria Metalmeccanica ed alla Installazione di Impianti del 20 gennaio 2008, occupa nei due stabilimenti il personale di seguito indicato:

a) Stabilimento di Odolo:

- n. 232 operai
  - n. 62 intermedi, impiegati e quadri
  - n. 5 dirigenti
- tot. n. 299 dipendenti

b) Stabilimento di Sabbio Chiese:

- n. 50 operai
  - n. 7 intermedi, impiegati e quadri
  - n. 1 dirigenti
- tot. 58 dipendenti

- La società applica un orario di lavoro medio di 40 ore settimanali così articolato:

a) nello Stabilimento di Odolo,

per i turnisti articolato in 21 turni lavorativi settimanali, di 8 ore ciascuno, distribuiti su sette giorni alla settimana;

per i giornalieri/normalisti, articolato su cinque e/o sei giorni distribuiti dal lunedì alla domenica, con la seguente distribuzione: dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 13,00 alle 17,00.

b) stabilimento di Sabbio Chiese,

per i turnisti articolato su 15 turni lavorativi settimanali, di 8 ore ciascuno, distribuiti su cinque giorni alla settimana,



per i giornalieri/normalisti, articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì, con la seguente distribuzione: dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 13,00 alle 17,00.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E DOPO AMPIA DISCUSSIONE  
LE PARTI HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO NEI SEGUENTI TERMINI.**


1. Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature with 'BR' above it, a signature with 'CF' and 'P' above it, a signature with 'Ved.' above it, a signature with 'An Me' below it, a signature with 'LB' above it, and a signature with 'MB' below it.

2. Per la gestione dei lavoratori strutturalmente eccedenti di cui in premessa, pari a complessive 125 unità, viene stipulato il presente contratto di solidarietà di tipo "difensivo", ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di cui all'art. 1, D.L. 30.10.1984 n. 726 convertito con modificazioni in legge 19.12.1984 n. 863, all'art. 5, legge 20.5.1993 n. 148, convertito con modificazioni in legge 19.7.1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.M. 20.8.2002 n. 31445.
3. Il contratto di solidarietà avrà durata di 24 mesi decorrenti dal 4 maggio 2009 fino al giorno 3 maggio 2011 compresi.
4. La riduzione di orario di lavoro concordata dalle Parti e compatibile con le specifiche caratteristiche tecniche, produttive ed organizzative aziendali, interesserà un numero massimo complessivo di 243 lavoratori occupati nello stabilimento di Odolo e n. 54 lavoratori occupati nello stabilimento di Sabbio Chiese.  
Complessivamente nei due stabilimenti saranno coinvolti in solidarietà n. 297 dipendenti.  
Tutti i suddetti lavoratori che verranno coinvolti nel contratto di solidarietà sono individuati negli stabilimenti e nei reparti indicati nel prospetto allegato al presente accordo (allegato n.1).
5. Le Parti concordano che la riduzione media complessiva dell'orario per i lavoratori coinvolti in solidarietà nello stabilimento di Odolo sarà pari a 17 ore medie settimanali e pertanto nella misura settimanale non superiore al 42,7 % dell'orario settimanale contrattuale, e complessivamente di 17,5 ore medie settimanali per i lavoratori occupati nello Stabilimento di Sabbio Chiese e, pertanto, nella misura massima settimanale non superiore al 43,5 % dell'orario settimanale contrattuale, come precisamente dettagliato al successivo punto 7.
6. La percentuale massima complessiva di riduzione dell'orario di lavoro così individuata potrà essere realizzata anche per sommatoria dei singoli periodi

 BA  


CS  
  


SB  


settimanali, plurisettimanali e/o mensili di sospensione dal lavoro in solidarietà.

7. Il piano di utilizzo del contratto di solidarietà e delle riduzioni di orario, dettagliato per ciascuno stabilimento e reparto, è individuato e riassunto nelle tabelle A) e B) che seguono:

**Tabella A)**

**Stabilimento di Odolo**

Dipendenti in forza	299
Dipendenti in solidarietà	243

Reparto	Numero dipend. in solid.	Riduz. orario settiman.	Ore lavorabili settiman. (40 h)	Ore solidarietà settiman. Previste	% di riduzione orario settiman.	Ore solid. Annuie compless. (52 sett.)
Acciaieria turnisti	92	18 h/sett.	3.680	1.656	- 45%	86.112
Laminatoio turnisti	57	18 h/sett.	2.280	1.026	- 45%	53.352
Manutenzione turnisti	14	18 h/sett.	560	252	- 45%	13.104
Acciaieria giornalieri	14	16 h/sett.	560	224	- 40 %	11.648
Laminatoio giornalieri	11	16 h/sett.	440	176	- 40 %	9.152
Manutenzione giornalieri	27	16 h/sett.	1080	432	- 40 %	22.464
Servizi giornalieri	12	16 h/sett.	480	192	- 40 %	9.984
Carico/scarico giornalieri	8	5 h/sett.	320	40	- 12,5 %	2.080
Classificatori giornalieri	3	13 h/sett.	120	39	- 32,5 %	2.028
Autisti	5	8 h/sett.	40	40	- 20 %	2.080
<b>Totali</b>	<b>243</b>	<b>17 h/sett.</b>	<b>9.560</b>	<b>4.077</b>	<b>- 42,7 %</b>	<b>212.004</b>

**Riepilogo riduzione orario in solidarietà stabilimento di Odolo**

Numero dipend. in solidarietà	Media riduz. orario settiman.	Ore lavorabili settiman. (40 h)	Ore solid. settiman.	% media riduzione orario sett.	Ore solid. annue (52 sett.)
243	17 h/sett.	9.560	4.077	- 42,7 %	212.004

*B A C F P*  
*SA*  
*me*  
*an*

*SB*  
*MS*

**Tabella B)****Stabilimento di Sabbio Chiese**

Dipendenti in forza	58
Dipendenti in solidarietà	54

Reparto	Numero dipend. in solid.	Riduz. orario settiman.	Ore lavorabili settiman. (40 h)	Ore solidarietà settiman. previste	% di riduzione orario settiman.	Ore solid. Annuie compless. (52 sett.)
Produzione	39	20 h/sett.	1.560	780	50 %	40.560
Manutenzione	8	10 h/sett.	320	80	25 %	4.160
Servizi	3	12 h/sett.	120	36	30 %	1.872
Carico/Scarico	4	10 h/sett.	160	40	25 %	2.080
<b>Totali</b>	<b>54</b>	<b>17,5 h/sett.</b>	<b>2.160</b>	<b>936</b>	<b>- 43,5 %</b>	<b>48.672</b>

**Riepilogo riduzione orario in solidarietà stabilimento di Sabbio Chiese**

Numero dipend. in solidarietà	Media riduz. orario settiman.	Ore lavorabili settiman. (40 h)	Ore solid. settiman.	% media riduzione orario sett.	Ore solid. annue (52 sett.)
54	17,5 h/sett.	2.160	936	- 43,5 %	48.672

8. Per tutti i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà, la riduzione dell'orario verrà attuata prioritariamente secondo le modalità indicate negli schemi esemplificativi allegati alla presente intesta (allegato 2) che formano parte integrante della stessa.

Le Parti concordano comunque espressamente che la riduzione di orario potrà essere attuata anche con moduli di turnazione allo stato non ancora definiti: pertanto, la società e, per ciascuno stabilimento, la rispettiva RSU potranno di volta in volta integrare e/o aggiornare i moduli e/o le modalità di attuazione della riduzione dell'orario, anche introducendo schemi e/o moduli nuovi e/o diversi di attuazione della riduzione dell'orario settimanale, fermo restando comunque il limite settimanale già indicato nei punti precedenti.

*[Handwritten signatures and initials]*

BR CS  
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

9. La percentuale massima della riduzione di orario indicata, parametrata su base settimanale, è tale che il totale delle ore che sarebbero state lavorate dai 125 lavoratori dichiarati in esubero è superiore complessivamente dello 0,26% a quelle che sarebbero state effettuate dai lavoratori coinvolti nella solidarietà, come da schema che segue.

**SCHEMA DI VERIFICA DEL CRITERIO DI CONGRUITA' CON RIFERIMENTO ALL'ORARIO SETTIMANALE**

Orario settimanale: 40 ore  
lavoratori dichiarati in esubero: n. 125

Ore complessive che sarebbero state lavorate dal personale in esubero (125 lavoratori X 40 ore settimanali) = **5000 ore settimanali**

Lavoratori in solidarietà stabilimento di Odolo

n. 163 lavoratori in CDS con riduzione dell'orario concordato: - 45% (- 18 ore)  
 n. 64 lavoratori in CDS con riduzione dell'orario concordato: - 40% (- 16 ore)  
 n. 8 lavoratori in CDS con riduzione dell'orario concordato: - 12,5% (- 5 ore)  
 n. 3 lavoratori in CDS con riduzione dell'orario concordato: - 32,5% (- 13 ore)  
 n. 5 lavoratori in CDS con riduzione dell'orario concordato: - 20% (- 8 ore)

Lavoratori in solidarietà stabilimento di Sabbio Chiese

n. 39 lavoratori in CDS con riduzione dell'orario concordato: - 50% (- 20 ore)  
 n. 12 lavoratori in CDS con riduzione dell'orario concordato: - 25% (- 10 ore)  
 n. 3 lavoratori in CDS con riduzione dell'orario concordato: - 30% (- 12 ore)

- Ore complessive di riduzione dell'orario:

(163 lavoratori X 18 ore settimanali = 2934 ore)  
 ( 64 lavoratori X 16 ore settimanali = 1024 ore)  
 ( 8 lavoratori X 5 ore settimanali = 40 ore)  
 ( 3 lavoratori X 13 ore settimanali = 39 ore)  
 ( 5 lavoratori X 8 ore settimanali = 40 ore)  
 ( 39 lavoratori X 20 ore settimanali = 780 ore)  
 ( 12 lavoratori X 10 ore settimanali = 120 ore)  
 ( 3 lavoratori X 12 ore settimanali = 36 ore)

**Totale complessivo ore di riduzione dell'orario = 5.013 ore settimanali**

**Differenza complessiva = + 13 ore, corrispondenti ad uno scostamento pari a + 0,26 %.**

10. L'elenco nominativo di tutti i lavoratori interessati dalla solidarietà, individuati secondo il criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali che è stato illustrato e discusso con la RSU e le OO.SS. FIM-CISL e FIOM-CGIL di Brescia, distinti per stabilimento e per reparti di appartenenza, con

*[Handwritten signatures and initials: BR, CE, PE, ME, SE, HB, NS]*

l'indicazione della data di assunzione, della relativa qualifica e dell'articolazione della modalità di riduzione dell'orario di lavoro settimanale, sono indicati nel prospetto allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante (allegato 3).

11. Le parti considerano prioritario salvaguardare in ogni modo le esigenze tecnico-produttive, nonché i livelli di produttività, di qualità e di efficienza aziendale. Pertanto, le modalità operative di attuazione del presente contratto di solidarietà saranno oggetto di periodiche verifiche in appositi incontri con la RSU e con la FIM-CISL e la FIOM-CGIL di Brescia, di norma con cadenza mensile e comunque a richiesta di ciascuna delle Parti. Nel corso di tali incontri e per tutto il periodo di 24 mesi di applicazione del presente contratto di solidarietà difensivo, l'Azienda e la RSU potranno concordare di integrare e/o aggiornare i moduli e/o le modalità di attuazione della riduzione dell'orario, anche introducendo schemi e/o moduli nuovi e/o diversi di attuazione della riduzione dell'orario settimanale, fermo restando comunque il limite settimanale già indicato nei punti precedenti.

12. Le Parti concordano altresì che, per la migliore gestione organizzativa del personale interessato dal contratto di solidarietà, in relazione all'andamento dei volumi produttivi aziendali, la riduzione dell'orario per solidarietà potrà eccedere settimanalmente e/o mensilmente la percentuale prevista per ciascun addetto, con utilizzo fino a concorrenza della media complessiva aziendale concordata.

13. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 10, Legge 236/93 e dell'art. 4, comma 6, del D.M. 31445 del 20 agosto 2002, le Parti concordano che, qualora fosse necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, l'Azienda potrà disporre una minore riduzione dell'orario, rispetto a quella determinata nel presente contratto, comunicandola preventivamente alla RSU e ai lavoratori interessati.



The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature with the letters 'BR' and 'CG' above it. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of this, there are two more signatures, one of which appears to be 'SB' and another that is less legible. On the far right, there is a signature that looks like 'MS'.



14. Le parti concordano espressamente che qualora nei periodi previsti di prestazione lavorativa fosse necessario procedere alla sostituzione di personale assente, sarà possibile richiamare il personale in solidarietà dando un preavviso, di norma, non inferiore a 24 ore.

15. Le Parti convengono espressamente che i dipendenti in solidarietà matureranno, comunque, in misura intera la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità, le ferie, i permessi annui retribuiti (PAR) e la Quota mensile del Premio di Risultato di cui all'accordo aziendale del 24.07.2008.

Le quote del trattamento economico a carico dell'Ente Previdenziale, relative alle predette mensilità aggiuntive e agli altri istituti contrattuali e legali, saranno accantonate per essere corrisposte al momento della loro naturale scadenza.

Per quanto concerne il TFR, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1 , comma 3 , della Legge 29 maggio 1982 n. 297 e all'art. 1, comma 5, della Legge 19 dicembre 1984 n. 863.

16. La società erogherà mensilmente a ciascun lavoratore sospeso in solidarietà una integrazione retributiva lorda aggiuntiva all'indennità di solidarietà a carico INPS di ammontare pari al 10 % della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di solidarietà effettuate nel mese stesso. Tale integrazione forfetaria è comprensiva di ogni sua incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il TFR e, pertanto, non verrà considerata nel calcolo degli istituti medesimi.

17. Le parti concordano che per ciascun anno di durata del contratto di solidarietà (24 mesi) potranno essere programmati ed effettuati nello Stabilimento di Odolo nei mesi estivi di giugno, luglio ed agosto turni domenicali anche per il 2° ed il 3° turno di lavoro.

La società si impegna a corrispondere ai lavoratori coinvolti nei predetti ulteriori turni domenicali estivi, per ciascun turno effettivamente lavorato, una



A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, several smaller initials and signatures in the center, and a signature on the right with the letters 'MS' written below it.

indennità aggiuntiva alle normali spettanze retributive (intendendo per tali la retribuzione ordinaria incrementata delle maggiorazioni per lavoro festivo e per lavoro notturno previste dal CCNL e/o dagli accordi aziendali vigenti).


Tale indennità aggiuntiva sarà pari ad € 65,00 (sessantacinque/00) lordi pro-capite e verrà riconosciuta per ogni turno interamente lavorato.

L'indennità è stata quantificata forfetariamente ed è comprensiva nel suo ammontare di ogni sua incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il TFR e, pertanto, non verrà considerata nel calcolo degli istituti medesimi.


18. L'Azienda anticiperà ai lavoratori interessati alla solidarietà, alle normali scadenze di paga, il trattamento economico che per legge è posto a carico dell'Ente Previdenziale.

Letto, confermato e sottoscritto.


FERRIERA VALSABBIA s.p.a.



RSU stabilimento di ODOLO




RSU stabilimento di SABBIO CHIESE



FIM CISL di Brescia



FIOM-CGIL di Brescia



**Allegato 1 al contratto di solidarietà del 30.4.2009**

**PROSPETTO REPARTI E DIPENDENTI INTERESSATI AL CDS**


**Stabilimento di Odolo**

REPARTO	Numero dipendenti interessati al CDS
ACCIAIERIA	106
LAMINATOIO	68
MANUTENZIONE	41
SERVIZI	12
CARICO E SCARICO	8
CLASSIFICATORI	3
AUTISTI	5
<b>TOTALE DIPENDENTI IN CDS</b>	<b>243</b>


**Stabilimento di Sabbio Chiese**

REPARTO	Numero dipendenti interessati al CDS
PRODUZIONE	39
MANUTENZIONE	8
SERVIZI	3
CARICO E SCARICO	4
<b>TOTALE DIPENDENTI IN CDS</b>	<b>54</b>


FERRIERA VALSABBIA s.p.a.




RSU stabilimento di ODOLO



RSU stabilimento di SABBIO CHIESE



FIM CISL di Brescia



FIOM-CGIL di Brescia

